



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

ufficio segreteria

*Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
Anno 2014*

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA

INDICAZIONI GENERALI

1) Sono evidenziati in **rosso**, recando la descrizione degli elementi da aggiungere, alcuni punti dove dati specifici della lista o dei candidati devono essere inseriti PRIMA di stampare il documento. Dopo l'inserimento dei dati richiesti con la contestuale sostituzione del testo in rosso, dovrà essere ristabilita l'uniformità complessiva del colore (nero) del testo. Ugualmente, altri punti da inserire prima di stampare il documento (nomi e cognomi, luogo e data di nascita dei delegati di lista nella dichiarazione di presentazione della lista, o dei candidati nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, p.es.) sono pure rappresentati da spazi lasciati in bianco, con una riga continua a modo di sottolineatura di questo tipo " _____", che andrà sostituita con i dati da fornire.

2) Dove sono previste autenticazioni, è necessario che rimangano in stretta continuità con la firma a cui si riferiscono (non è cioè opportuno che l'autenticazione sia su un foglio separato rispetto al documento firmato): se la diversa lunghezza dei testi da inserire dovesse alterare questa continuità, si agisca su interlinee, spazi tra i paragrafi, ecc. in modo da ristabilirla. Può rendersi talora necessario spezzare una tabella (comando "dividi tabella" in Word) per ottenere che alcune sue righe si spostino su una pagina altrimenti semivuota.

3) Nei punti dove alcuni dati possono essere inseriti solo a mano, DOPO la stampa e l'utilizzo del documento (ad es. il numero dei firmatari o quello degli atti separati che contengono le firme, e così via), lo spazio necessario all'inserimento è stato ricavato con una riga continua a modo di sottolineatura: " _____".

4) Ogni qual volta vanno allegati a un documento uno o più certificati di iscrizione nelle liste elettorali, è consigliabile unirli al documento stesso con un punto di pinzatrice (curando che rimangano ben leggibili sia il documento sia i certificati). Si eviteranno così dispersioni e smarrimenti.

ATTO PRINCIPALE

1) L'atto principale è il primo dei documenti che contengono le firme degli elettori necessarie alla presentazione della lista. In esso si scrive tutta una serie di dati che, poi, saranno omessi, per brevità, negli atti separati.

2) L'allegato descritto alla lettera g) deve essere presentato solo da chi usa il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. Chi usa un simbolo di propria invenzione può tranquillamente sopprimere questo punto (e modificare la lettera che identifica i successivi).

3) In relazione alla maggiore o minore lunghezza di alcuni dei testi da inserire (descrizione del simbolo, ecc.), è possibile che, per restare nelle quattro pagine, si debba variare il numero delle caselle per le firme (che sono attualmente 10). Ciascuna casella (comprendente i dati personali e lo

spazio per la firma) è una riga di tabella Word, e basta aggiungere (copiandole) o sopprimere quelle necessarie a ristabilire l'equilibrio delle pagine.

4) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali è stato già scritto, perché comunque non sarebbe utilizzabile, in questo caso specifico, la firma di un elettore che fosse iscritto altrove.

5) È vivamente consigliato che l'atto principale si presenti come foglio A3, piegato a libro [per ottenerlo, una delle soluzioni potrebbe essere quella di stampare in A4 le singole pagine e fotocopiarle abbinata (4-1, 2-3) sulle due facciate di un foglio A3], o, comunque, siano almeno saldamente uniti con più punti di pinzatrice, timbrate sui lati di congiunzione. Al riguardo, va, infatti, ricordato che secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato deve ritenersi non validamente presentata una lista le cui sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno della lista (*Consiglio di Stato, V Sez. 10 maggio 1999, n. 535 e 6 aprile 2007, n. 1553*). È opportuno che la riproduzione del simbolo sia a colori.

ATTO SEPARATO

1) Ogni atto separato contiene parte delle firme necessarie per la presentazione della lista (al momento, in ogni atto ce ne stanno 28). Vanno numerati progressivamente, là dove è scritto "Elenco n. _____" (conviene farlo nel momento in cui si mette insieme tutta la documentazione). Attenzione a non superare il numero massimo di firme prescritto (è naturalmente sufficiente non includere nella documentazione che si porta in comune l'atto separato che porterebbe a superare tale limite).

2) Valgono, inoltre, le osservazioni fatte per l'atto principale.

3) In particolare, è consigliabile che anche per gli atti separati si utilizzino fogli A3 (o, comunque, almeno saldamente congiunti come sopra suggerito per l'atto principale) con il simbolo già prestampato, oppure stampare a parte il simbolo (nel diametro di cm. 3) su etichette autoadesive da applicare alle fotocopie.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO

1) L'art. 10 del d.lgs. 235/2012, menzionato nella dichiarazione, elenca le condanne penali e le misure di polizia (per mafia, traffico d'armi o di droga, delitti contro la pubblica amministrazione o comunque gravi) che renderebbero inammissibile la candidatura.

2) Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (*Consiglio di Stato, V Sez. 15 aprile 2004, n. 2152 e 31 maggio 2007, n. 2817*).

3) Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del d.p.r. 570/1960).

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE

1) L'art. 10 del d.lgs. 235/2012, menzionato nella dichiarazione, elenca le condanne penali e le misure di polizia (per mafia, traffico d'armi o di droga, delitti contro la pubblica amministrazione o comunque gravi) che renderebbero inammissibile la candidatura.

2) Ai sensi della normativa vigente, è possibile la candidatura in due Comuni, se entrambi interessati all'elezione. Qualora dovesse verificarsi il caso, nel penultimo punto della dichiarazione, indicare l'altro Comune in cui si presenta candidato; oppure, nel caso non si sia presentato in altri comuni, tracciare una lineetta (per barrarlo) nello spazio dove deve essere indicato il secondo comune.

3) Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (*Consiglio di Stato, V Sez. 15 aprile 2004, n. 2152 e 31 maggio 2007, n. 2817*).

4) Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-*bis* del d.p.r. 570/1960).

COPERTINA PER IL CONTRASSEGNO DI LISTA

1) Può essere usata per contenere il contrassegno di lista in triplice esemplare (n. 3 modelli grandi, del diametro di cm. 10, e n. 3 modelli piccoli, del diametro di cm. 3)

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO

1) Questo file può essere utile in fase di "confezionamento" della documentazione: elenca tutto quanto deve essere presentato, con apposite caselline da spuntare a mano a mano che si inseriscono i documenti nel plico; consente anche la verifica del numero di firme complessivamente raccolto.

2) Sono stati previsti fino a 7 atti separati, che consentono - con l'attuale numero di caselle presenti, pari a 28 per ogni atto separato - di arrivare ad un totale di 196 firme, che, all'atto della presentazione delle candidature, andranno a sommarsi a quelle contenute nell'atto principale. Gli spazi dedicati al numero di firme presenti su ciascun atto consentono la verifica del numero complessivo di firme che si presentano: è cosa MOLTO importante, perché sono escluse dalla partecipazione alle elezioni sia le liste che non raggiungono il minimo (100 firme) sia quelle che dovrebbero superare il massimo (200 firme).

3) Così pure sono stati previsti gli spazi per 16 candidati (il massimo), anche se è possibile presentare una lista di soli 11 candidati (il minimo).

4) Dovunque occorra allegare uno o più certificati elettorali, è stata inclusa un'apposita casella.